

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Caffè Nero Group Ltd è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 106 del 21.3.2016

Sentenza del Tribunale del 27 ottobre 2016 — Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO)

(Causa T-37/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo CAFFÈ NERO — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Marchio che può indurre in errore il pubblico — Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2016/C 462/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Caffè Nero Group Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: L. Cassidy, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Rajh, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 novembre 2015 (procedimento R 954/2015-1), relativa ad una domanda di registrazione del segno figurativo CAFFÈ NERO come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Caffè Nero Group Ltd è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 106 del 21.3.2016.

Ordinanza del Tribunale del 19 ottobre 2016 — E-Control/ACER

(Causa T-671/15) ⁽¹⁾

[«Ricorso di annullamento — Energia — Regolamento (CE) n. 713/2009 — Regolamento (CE) n. 714/2009 — Parere dell'ACER — Decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che approvano i metodi di assegnazione della capacità di trasporto transfrontaliero di energia elettrica — Regione Europa centrale e orientale — Compatibilità — Atto non impugnabile — Irrricevibilità»]

(2016/C 462/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Vienna, Austria) (rappresentante: F. Schuhmacher, avvocato)

Convenuta: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rappresentante: E. Tremmel, agente)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e mirante all'annullamento del parere n. 09/2015 dell'ACER, del 23 settembre 2015, sulla conformità delle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che approvano i metodi di assegnazione della capacità di trasporto transfrontaliero nella regione dell'Europa centrale ed orientale al regolamento (CE) n. 714/2009 e agli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali, di cui all'Allegato I dello stesso regolamento.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sulle domande di intervento della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Polonia, della Wirtschaftskammer Österreich, della Verbund AG e della Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
- 3) La Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), ivi comprese quelle afferenti al procedimento sommario.
- 4) La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Wirtschaftskammer Österreich, la Verbund AG e la Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. sopporteranno ciascuna le proprie spese afferenti alle domande di intervento.

⁽¹⁾ GU C 38 dell'1.2.2016

Ordinanza del Tribunale del 18 ottobre 2016 — Laboratoire de la mer/EUIPO — Boehringer Ingelheim Pharma (RESPIMER)

(Causa T-109/16) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo RESPIMER — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore RESPIMAT — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n° 207/2009 — Ricorso manifestamente privo di qualunque fondamento di diritto»)

(2016/C 462/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Laboratoire de la mer (Saint-Malo, Francia) (rappresentante: S. Szilvasi, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (Ingelheim, Germania)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 gennaio 2016 (procedimento R 3109/2014-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Boehringer Ingelheim Pharma e la Laboratoire de la mer.